



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 21 del 30/04/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO NELL'AREA IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO SANT'EFISIO IV EDIZIONE SU LOI E MADDALENA SPIAGGIA NEI GIORNI 1 E 4 MAGGIO 2026.

## IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni del 1° e 4 Maggio 2026 si svolgerà nel Comune di Capoterra in Maddalena spiaggia e in località Su Loi, la manifestazione "Aspettando Sant'Efisio IV ^ edizione";

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 22/04/2026, l'Amministrazione dichiara di approvare il programma della Manifestazione "Aspettando S. Efisio IV ^ edizione 2026";

PRESO ATTO che si rende necessario limitare l'utilizzo, durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro, il cui uso potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, in quanto potrebbero essere utilizzate per ledere o danneggiare persone, cose e animali;

CONSIDERATO di dover provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre col fine di voler tutelare il decoro urbano;

CONSIDERATO di dover vietare l'utilizzo di vetro nell'area della manifestazione pubblica nelle giornate del 1 e del 4 maggio 2026 in Località Maddalena Spiaggia e a Su Loi, consentendo la somministrazione con l'utilizzo dei bicchieri di plastica e delle lattine;

RITENUTO di dover disciplinare affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrare e vendere le bevande in contenitori di vetro al di fuori dei locali ;  
VISTI:

- l'art.8 lett. B del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art.9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti d'intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana;
- il Decreto Legge 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;



- le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino.

#### ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, a decorrere:

- il giorno 1 Maggio 2026 dalle ore 08.00 fino alla fine dell'evento e il giorno 4 Maggio 2026 dalle ore 08.00 fino alla fine della manifestazione, a Maddalena spiaggia e nell'area della località Su Loi, e nelle aree limitrofe, il divieto di vendita, compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, al di fuori dei locali e nelle aree a servizio degli stessi.

Le bevande andranno somministrate agli avventori all'esterno dei locali in appositi contenitori di plastica o lattina.

Tale norma è rivolta sia agli operatori in forma itinerante che agli operatori e pubblici esercizi che operano in forma fissa, per questi ultimi, la limitazione si riferisce esclusivamente all'esterno dei Dehors a servizio dei locali, presenti nell'area definita dal Piano Safety and Security "zona gialla", e distante da essa 200 m..

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro o lattina abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.P.

#### DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente; venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura nonché per quanto di competenza:

- agli organizzatori della manifestazione "Aspettando Sant'Efisio"

#### AVVERSO

la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

È trasmessa per conoscenza:

- ai pubblici esercizi Capoterra
- agli operatori commerciali itineranti Capoterra



- Alla stazione dei Carabinieri Capoterra
- Alla Questura Cagliari
- Alla Prefettura Cagliari
- All'ufficio Tecnologico Capoterra
- Teknoservice Capoterra

-

IL SINDACO  
*Dott. Beniamino Garau*